



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

COPIA ORDINANZA DIRIGENZIALE UFFICIO POLIZIA URBANA

REG. GEN. N. 16 DEL 07-08-2019

REG. SETT. N. 11 DEL 07-08-2019

OGGETTO:	ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI NELLE PIAZZE DELLA ZTL (ZONA A TRAFFICO LIMITATO) - CENTRO STORICO - SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA NR.5 DEL 14/10/2014. RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante della Polizia Municipale

PREMESSO:

- che con **Deliberazione Giunta Comunale nr.95** del 21/07/2009 veniva istituita la Zona a Traffico Limitato all'interno del centro storico di questo territorio;
- che con **Deliberazione Giunta Comunale nr.117** del **31/12/2012** venivano apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'accesso, circolazione e sosta nella ZTL (Zona a Traffico Limitato).
- che con **Deliberazione Giunta Comunale nr.72** del **26/07/2019** venivano apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'accesso, circolazione e sosta nella ZTL (Zona a Traffico Limitato).
- che con successive ordinanze e/o disposizioni dirigenziali è stato più volte disciplinato il traffico e la sosta all'interno del centro abitato;

PRESO ATTO: della volontà e delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale

- di rendere più fruibile le Piazze antistanti gli ingressi del Castello Normanno – Svevo e consentire alle categorie più deboli di poter usufruire in sicurezza di tutti gli spazi ivi presenti;
- di prevedere ai soli residenti all'interno del centro storico lo spazio per la sosta privata;

TENUTO CONTO CHE

- l'art.11 dell'art.7 D.Lgs 285/1992 (codice della strada) dà facoltà ai Comuni, mediate ordinanza, di riservare un parte della zona a traffico limitato superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei solo residenti di tale zona;

CONSIDERATO:

- che l'uso indiscriminato di detto bene da parte di autoveicoli arreca nocumento alle basole del pavimento ed alle griglie per la raccolta delle acque meteoriche delle richiamate Piazze che in passato hanno già dato luogo a controversie da insidie stradali rilevatesi onerose per l'Ente;

CONSTATATO CHE:

- per motivi di sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone, per migliorare ulteriormente la viabilità nella ZTL, oltreché al fine di salvaguardare l'interesse del bene storico – culturale ed architettonico, rappresentato dal Castello Normanno – Svevo è stato predisposto un sistema omologato di controllo elettronico per n.02 varchi/accessi mediante l'installazione di nr. 2 telecamere omologate per la lettura automatica delle targhe e mediante l'installazione di apposita segnaletica verticale e orizzontale;
- con nota prot.1930/PM del 17/01/2019 a firma del Sindaco si inviava "*Relazione generale nuova delimitazione Zona Traffico Limitato – Comune di Sannicandro di Bari*" al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Per I Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione, nella quale relazione è stato predisposto che gli accessi ai varchi siano 2 e più precisamente in via Bavaro e in via Ponticello;
- che l'**art. 11 d.P.R. n. 503/1996** recante norme in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici prescrive che ai possessori del contrassegno speciale per disabili (art. 12) è permessa la circolazione ovvero la sosta nelle c.d. zone a traffico limitato, nonché nelle aree pedonali urbane SOLO qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;
- che questa Amministrazione NON ha previsto che all'interno della zona a traffico limitato circolino veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;
- che l'area della zona ZTL, avente un'estensione molto limitata, non consentirebbe un accesso indiscriminato di veicoli che esibiscono il contrassegno speciale per disabili i cui titolari non risultano residenti in detta zona;
- che all'interno sono presenti attività commerciali e ricettizie per le quali hanno si rende necessario lo scarico e carico di merci;
- che l'attività di carico è scarico deve essere consentito solo con veicoli che non superino **35 q.li** a pieno carico e che comunque venga svolta in un intervallo di tempo limitato (massimo un'ora).

RITENUTO

- necessario istituire la zona a traffico limitato all'interno del centro storico nel rispetto degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta comunale, in premessa indicati;
- necessario di individuare gli stalli di sosta, riservate ai soli residenti muniti di apposita autorizzazione, all'interno del centro storico e rese evidenti da apposita segnaletica orizzontale;

- di non consentire l'accesso ai possessori del contrassegno speciale per disabili che non siano residenti nella zona;
- di istituire due varchi di accesso ubicati in via Bavaro e in via Ponticello con l'istituzione di idonea segnaletica verticale e di telecamera omologata per la lettura automatica delle targhe;
- di consentire, previa apposita autorizzazione provvisoria, l'accesso ai soli veicoli avente una massa complessiva non superiore a 35 q.li per il carico e scarico delle merci solo per un ora e comunque dalle **ore 08:00** alle **ore 11:00** e dalle **ore 15:00** alle **ore 18:00**;

RITENUTO

- di indicare immediata efficacia al presente provvedimento;

ACCERTATA

- la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss. mm. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

VISTI:

- il Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360;
- il Decreto-Legge 27 giugno 2003, n.151 convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 214;
- l'art. 11 d.P.R. n. 503/1996 cos' è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza nr.21320/2017 della Corte di Cassazione, sez. II Civile, depositata il 14 settembre 2017);
- l'art.107 e 109 del D. Lgs.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'art.6 comma 4 lettera b) e l'art.7 commi da 8 a 11, l'art.12 del D. Lgs.285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di esecuzione la codice della strada (D. Lgs. 495/1992);
- lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa, l'istituzione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00,della Zona a traffico limitato all'interno di tutta l'area del Centro storico che delimita il Castello Svevo, e più precisamente:

- 1) di vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella Piazza Castello, Piazza Dante e Piazza XXIV Maggio, via Scesciola e in tutte le strade, comunque denominate o prive di denominazione, presenti all'interno del centro storico come da allegata planimetria;
- 2) in deroga al precedente *punto 1)*, di consentire il transito ai soli residenti ed aventi diritto in possesso di regolare autorizzazione per raggiungere la propria abitazione per motivi familiari. Il rilascio dell'autorizzazione lo effettuerà il Comando di Polizia Municipale secondo i criteri e le modalità prevista dal disciplinare approvato dalla Giunta comunale che in questo dispositivo è da considerarsi parte integrante e sostanziale;
- 3) in deroga al precedente *punto 1)* di consentire il transito anche a coloro che hanno la disponibilità, a qualunque titolo legale, di un garage o di area privata adibita a parcheggio presente all'interno del Centro storico. Costoro non potranno sostare su l'area pubblica ma solo transitare fino al punto di ricovero del veicolo.
- 4) in deroga al precedente *punto 1)* di consentire anche il transito ai soli veicoli avente massa complessiva non superiore a **35 q.li** solo per le operazioni di carico e scarico che **non potranno**

eccedere 60 minuti dall'ora di ingresso e comunque dovrà avvenire dalle **ore 08:00** alle **ore 11:00** e dalle **ore 15:00** alle **ore 18:00**. Tale deroga dovrà essere preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione;

- 5) non è consentito l'accesso a veicoli sebbene muniti di contrassegno speciale per disabili (art. 12 d.P.R. n. 503/1996), salvo se muniti di apposita autorizzazione (limitata nel tempo) che dovrà essere rilasciata dal Comando di Polizia Municipale;
- 6) di istituire il doppio senso di marcia su Via Bavaro e su via Ponticello, regolato da senso unico alternato, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita dalla ZTL.
- 7) l'attivazione delle due telecamere installate ai varchi di accesso, omologate per la lettura automatica delle targhe che sanzionerà automaticamente i veicoli privi dell'autorizzazione ad accedere nella ZTL;
- 8) è consentita la sosta per i residenti ed aventi diritto della intera ZTL solo su stalli di sosta all'uopo istituiti. Non è consentita la sosta ai soggetti di cui al punto 3);
- 9) di istituire una ulteriore postazione in favore della speciale categoria Diversamente Abili in Via Marconi, di fronte al civico 4.
- 10) di istituire all'interno della ZTL il limite di velocità pari a 30 Km/h;
- 11) di disporre, **nei confronti di chiunque**, residenti e non, la rimozione dei veicoli qualora la loro sosta dovesse costituire grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale o dovessero impedire l'accesso alle abitazioni o rendere difficoltoso il transito dei pedoni (**art. 157 e art. 159 comma 1, lett. c**, del D. Lgs.285/1992).
- 12) di consentire la circolazione nella Zona a traffico limitato ai veicoli delle Forze di Polizia, ai mezzi di soccorso, ai cittadini residenti ed aventi diritto, percorrendo il percorso più breve.
- 13) In caso di particolari eventi di rilevante interesse pubblico (come la Sagra delle Olive o eventi similari) si potrà adottare un provvedimento ordinatorio *ad hoc* avente efficacia limitata nel tempo, con il quale si potrà disporre il divieto di transito e di sosta su una parte o su tutta l'area della ZTL, a tutti i veicoli, anche quelli muniti di apposita autorizzazione (pass);
- 14) Il pass (autorizzazione) rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, dovrà essere sempre esposta sul parabrezza. La mancata esposizione sarà soggetta a sanzione amministrativa.
- 15) può essere concesso l'autorizzazione al transito anche ai veicoli o mezzi d'opera che devono compiere particolari lavori edili all'interno del Centro storico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 48 ore prima dimostrando di averne titolo e dichiarando i mezzi che dovranno essere utilizzati al fine di consentire al Comando di Polizia Municipale di verificare se non ci siano motivi ostativi finalizzati alla tutela del patrimonio comunale e quella dell'incolumità pubblica;
- 16) L'impianto di rilevazione remota delle infrazioni sarà attivato per la prima volta in data **09/08/2019** e per 30 (trenta) giorni continuativi sarà solo di prova e non procederà a rilevare alcuna infrazione. Dal **09/09/2019** tale impianto potrà procedere alla rilevazione delle infrazioni in modalità remota senza la necessità della contestazione immediata. E' sempre possibile, anche durante il periodo di prova, contestare le infrazioni che disciplinano l'accesso e la circolazione dei veicoli all'interno della ZTL, da parte degli organi di polizia stradale previsti dall'art.12 D. Lgs.285/1992 durante il loro servizio di vigilanza o pattugliamento.
- 17) Con atto separato il Comando di Polizia Municipale attesterà l'avvenuta accensione dell'impianto;

18) La presente ordinanza sostituisce dell'Ordinanza nr.5 del 14/10/2014.

DISPONE

- che è fatto obbligo agli **organi di polizia stradale** (art.12 D. Lgs.285/1992) di far osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni previste dal D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che chiunque transiti all'interno della ZTL senza averne titolo (privo di apposita autorizzazione) o, sebbene autorizzati, circoli fuori dagli orari previsti, sarà sanzionato ai sensi dell'**art.7 comma 9 e comma 14**;
- che chiunque effettua la sosta all'interno della ZTL fuori dagli stalli ivi previsti (sebbene possessore di apposita autorizzazione in quanto residente) sarà sanzionato ai sensi dell'**art.7 comma 11 e comma 14**;
- che chiunque effettua la sosta all'interno della ZTL (fuori o dentro gli stalli ivi previsti) non avendo titolo di entrare (privo di apposita autorizzazione), sarà sanzionato ai sensi dell'**art.158 comma 2 lettera l) e comma 6** ed è prevista la rimozione del veicolo (**art.159 comma 1 lettera b)**;
- che i titolari di apposita autorizzazione per il solo transito in quanto titolare di un punto di ricovero del veicolo (garage, autorimessa o similare) che effettuino la sosta all'interno della ZTL saranno soggetti a sanzione amministrativa prevista dell'**art.158 comma 2 lettera l) e comma 6** ed è prevista la rimozione del veicolo (**art.159 comma 1 lettera b)**;
- **è sempre prevista la rimozione coatta** del veicolo in tutti i casi in cui lo stesso si trovi in sosta vietata (**ex art. 158 comma 2 lettera l)** in combinato disposto con l'**art.159 comma 1 lettera b)**;
- I trasgressori che commettono più violazioni della stessa disposizione o violano con un'azione diverse disposizioni che prevedono una sanzione pecuniaria, non sono soggetti al beneficio del cumulo formale e, pertanto, sono soggetti all'applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ogni singola violazione (**art. 198 comma 2 - D. Lgs.285/1992**)
- che avverso il presente provvedimento, in relazione alla apposizione della segnaletica o alla natura dei segnali apposti, può essere proposto **ricorso amministrativo** ai sensi dell'art.37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta giorni) e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" contro il presente provvedimento è ammesso il **ricorso al T.A.R. - Puglia - Sezione Bari** entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente provvedimento contenuto all'interno del sito istituzionale: <http://www.comune.sannicandro.bari.it> o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
- ovvero, in alternativa al ricorso al T.A.R. - Puglia, è ammesso il **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui al punto precedente.

FORMULA ESECUTIVA

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e nell'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per il quale adempimento sarà trasmessa all'Ufficio messi comunali;

Responsabile del procedimento è il **Comandante della Polizia Municipale** con sede in Sannicandro in Bari (BA) via Municipio nr.1 - Tel. 080-632014.



IL COMANDANTE

Cap. di P.M. TORRES Giuseppe

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Si attesta la **regolarità** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'**art.147-bis comma 1**, del D. Lgs. Nr.267/2000 e del Regolamento comunale dei controlli interni, dando atto che il provvedimento, per come è formulato, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Sannicandro di Bari, li **07/08/2014**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

IL COMANDANTE

Cap. di P.M. TORRES Giuseppe



PUBBLICAZIONE

Nr. _____

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente in data _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Marida URBANO

*F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.. Giuseppe Torres*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 843

La presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 07-08-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa. Marida Urbano*

**Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/'93*